



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 16/01/2017

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

I nuovi ed ulteriori strumenti di lotta alla evasione fiscale:

- ***invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva,***
- ***invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dello spesometro***

(maggiori adempimenti per i contribuenti con un unico fine:

ridurre la evasione fiscale)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" ha introdotto, a partire dal 2017 due nuovi specifici obblighi (che si traducono, per ciascun anno, in ulteriori 8 adempimenti comunicativi in più per ciascuna impresa o lavoratore autonomo):

- **invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dello spesometro (in luogo della previgente periodicità annuale);**
- **invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA.**

Nelle seguenti due tabelle si sintetizzano i nuovi adempimenti comunicativi e le relative scadenze a regime (per l'anno 2017 sono previste, per il 1° e il 2° trimestre, scadenze di invio leggermente differenti da quelle indicate nelle seguenti tabelle):

<u>Invio all'A.E. dello spesometro con cadenza trimestrale</u>	<u>Scadenze invio telematico</u>
Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 1° trimestre	entro il 31/05
Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 2° trimestre	entro il 16/09
Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 3° trimestre	entro il 30/11
Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 4° trimestre	entro il 28/02

<u>Invio trimestrale all'A.E. delle liquidazioni periodiche Iva</u>	<u>Scadenze invio telematico</u>
Invio all'A.E. delle liquidazioni Iva afferenti il 1° trimestre	entro il 31/05
Invio all'A.E. delle liquidazioni Iva afferenti il 2° trimestre	entro il 16/09
Invio all'A.E. delle liquidazioni Iva afferenti il 3° trimestre	entro il 30/11
Invio all'A.E. delle liquidazioni Iva afferenti il 4° trimestre	entro il 28/02

L'acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di questi nuovi adempimenti comunicativi ha un solo fine: rendere più efficace la lotta alla evasione fiscale; a seguito di tali adempimenti, l'Agenzia provvede, infatti,

- ad "incrociare" i relativi dati con i versamenti effettuati,
- ad "incrociare" i dati del proprio spesometro con quello dei propri clienti e fornitori;
- ad "incrociare" i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con quelli dello spesometro,

e, nel caso in cui sia riscontrata un'anomalia, invia al contribuente o all'intermediario abilitato una specifica comunicazione.

SPESOMETRO TRIMESTRALE

Le suddette novità decorrono dall'anno 2017, pertanto per l'anno d'imposta 2016, lo spesometro (c.d. comunicazione polivalente) va elaborato e inviato all'Agenzia delle Entrate con riferimento all'intero anno 2016, senza, quindi alcuno spezzettamento trimestrale. Per il 2016, quindi, tale comunicazione va effettuata entro il 10 aprile 2017 per i soggetti mensili ed entro il 20 aprile 2017 per gli altri soggetti.

A partire dall'anno di imposta 2017, invece, la elaborazione ed invio telematico dello spesometro va effettuata:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dello spesometro del terzo trimestre 2017 va effettuato entro il 30.11.2017);
- in forma analitica e riguarda almeno i seguenti dati:
 - a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 - b) la data ed il numero della fattura;
 - c) la base imponibile;
 - d) l'aliquota applicata;
 - e) l'imposta;
 - f) la tipologia dell'operazione.

Con uno specifico Provvedimento l'Agenzia delle Entrate può prevedere l'invio di ulteriori dati.

Dalla Relazione illustrativa al citato Decreto, non è previsto alcun esonero dall'adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo e quindi non sembrerebbe esservi alcun esonero neanche per i soggetti in regime dei minimi e in regime forfetario (al riguardo, tuttavia, si attendono dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate).



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Sanzioni

In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture (e quindi nella elaborazione dello speso metro trimestrale) è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di € 2,00 per fattura, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre.

Se il contribuente provvede a:

- effettuare la trasmissione oppure
- a correggere l'invio precedente (non corretto)

entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, si applica la sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500,00.

Non opera il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

In pratica, dal 2017, è previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali).

La comunicazione va effettuata *anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito*.

Sono espressamente **esonerati** dall'obbligo in esame i soggetti non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, soggetti che, avendo gli specifici requisiti, hanno optato per il regime ex Legge 398/1991),
- all'effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche, tra cui ad esempio:
 - soggetti minimi/forfetari,
 - soggetti che non hanno effettuato operazioni attive/passive e non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo,
 - soggetti che hanno effettuato esclusivamente

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Stante il richiamo all'art. 21, D.L. n. 78/2010 (spesometro trimestrale), anche la *presentazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA* va quindi effettuata:

- in modalità telematica
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati delle liquidazioni Iva afferenti il terzo trimestre 2017 va effettuato entro il 30.11.2017).

La nuova comunicazione non influisce sui termini di versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni che pertanto, come evidenziato nella citata Relazione, rimangono fissati al:

- giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (per in contribuenti con liquidazione Iva mensile),
- giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento (per in contribuenti con liquidazione Iva trimestrale).

Per i soggetti mensili l'esposizione dei dati nella comunicazione in esame va effettuata considerando separatamente le tre mensilità interessate e non in modo "cumulativo.

Sanzioni

L'omessa/errata comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione da € 500,00 a € 2.000,00.

Se il contribuente provvede a effettuare la trasmissione o a correggere il precedente invio entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, si applica la sanzione ridotta alla metà.

Incrocio dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e invio delle comunicazioni di anomalia

Come già accennato sopra, l'acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di questi nuovi adempimenti comunicativi ha **un solo fine: rendere più efficace la lotta alla evasione fiscale.**

A seguito di tali adempimenti, l'Agenzia provvede, infatti, trimestralmente, ad esempio:

- ad “incrociare” i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con i versamenti Iva effettuati e quindi informerà il contribuente degli importi di Iva eventualmente non ancora versata, verificando quindi in tempi brevissimi un eventuale “pericolo per la riscossione”,
- ad “incrociare” i dati del proprio spesometro con quello dei propri clienti e fornitori, e quindi segnalerà al contribuente eventuali scostamenti tra le fatture registrate e annotate nel proprio spesometro con quelle registrate e annotate nello spesometro dei clienti e fornitori dello stesso contribuente;
- ad “incrociare” i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con quelli dello spesometro e quindi segnalerà al contribuente eventuali scostamenti tra le risultanze delle liquidazioni Iva e i dati Iva attinti dallo spesometro.

Considerazioni

Alla luce di quanto sopra illustrato, è possibile giungere alle seguenti considerazioni:

- **la corretta elaborazione e registrazione delle fatture** e quindi la corretta tenuta dei registri Iva è propedeutica e **indispensabile ai fini di una corretta elaborazione dei suddetti nuovi adempimenti comunicativi;**
- **la tempestiva consegna delle fatture al nostro Studio** (entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, per i soggetti in liquidazione Iva mensile; entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti in liquidazione Iva trimestrale) è **propedeutica e indispensabile ai fini di una corretta elaborazione dei suddetti nuovi**



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- adempimenti comunicativi e quindi per evitare sanzioni da integrazione/rettifica dei dati;
- porre in essere rapporti commerciali con clienti e fornitori evasori o comunque non orientati ad elaborare correttamente i suddetti adempimenti comunicativi, espone la vostra impresa, a fronte dei citati controlli incrociati, a una serie di comunicazioni di anomalie che potrebbero sfociare in accertamenti fiscali;
 - la correzione e/o rettifica in corso d'anno delle fatture emesse comporta l'onere di correggere/rettificare anche i suddetti adempimenti comunicativi con l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
 - la elaborazione e l'invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate, da parte del nostro Studio, dei suddetti nuovi adempimenti comunicativi sarà oggetto di un **compenso** (che verrà fatturato, di regola, trimestralmente) volto a coprire meramente i connessi e fisiologici costi di gestione e di informatizzazione sostenuti dallo Studio,
 - le imprese che elaborano internamente (ossia nel proprio ufficio) la contabilità dovranno rivolgersi alla propria software house al fine di acquisire i moduli di lavoro afferenti questi nuovi adempimenti comunicativi trimestrali (è probabile che i nuovi aggiornamenti del proprio software di gestione non saranno pronti prima di marzo 2017, anche alla luce della prossima emanazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate); in tal caso, il nostro Studio potrà offrire il servizio di acquisizione degli specifici file trimestrali (elaborati dal contribuente) e quindi provvedere all'invio telematico degli stessi.

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it